

Raccordati a monte di binari di raccordo

Promemoria aggiornato all'1.7.2020

1. Osservazioni preliminari

- 1.1 Il presente promemoria è disponibile nella versione aggiornata all'indirizzo Internet www.ffs.ch/binari-di-raccordo.
- 1.2 In questo promemoria, che ha funzione puramente informativa, sono riepilogati i principali contenuti attinenti alla costruzione, al mantenimento e all'esercizio di un binario di raccordo a monte (binario di raccordo senza collegamento diretto alla rete ferroviaria delle FFS).
- 1.3 Nei punti in cui viene utilizzato il termine «FFS» si sottintende la divisione Infrastruttura FFS, che è responsabile del collegamento dei binari di raccordo alla rete ferroviaria.

2. Definizioni

- 2.1 **Binari di raccordo (BR):** binari, compresi i pertinenti impianti, che allacciano un edificio o un'area e servono esclusivamente al trasporto di merci, ai sensi dell'art. 2 lett. c dell'Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (OTM; RS 742.411).
- 2.2 **Raccordato a monte:** il raccordato che deve utilizzare il binario di raccordo di un altro raccordato per raggiungere la rete ferroviaria delle FFS.

3. Rapporti giuridici e piano schematico

- 3.1 Il raccordato a monte è tenuto a comunicare alle FFS eventuali modifiche dei rapporti giuridici e variazioni dei recapiti all'indirizzo mail anschlussgleise@sbb.ch.
- 3.2 Il raccordato a monte mette a disposizione delle FFS una planimetria dei suoi impianti di binari.

4. Progettazione, costruzione, manutenzione, rinnovo ed esercizio del BR

- 4.1 I binari di raccordo sono soggetti alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
- 4.2 Le disposizioni tecniche della legislazione ferroviaria interessano anche la progettazione, la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e l'esercizio dei binari di raccordo. Per tutti i progetti di costruzione, ampliamento, modifica ed eliminazione, insieme alla licenza di costruzione basata sul diritto cantonale è indispensabile richiedere il coinvolgimento sia delle FFS sia dell'UFT, ai sensi dell'art. 13 della Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (LTM).
- 4.3 L'esercizio, la manutenzione, il rinnovo e lo smontaggio del BR sono di competenza del raccordato a monte. Spetta a quest'ultimo elaborare le prescrizioni d'esercizio complementari alle Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT), necessarie per l'utilizzazione del BR, che devono essere messe a disposizione dell'UFT prima della messa in servizio del binario. Le prescrizioni d'esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall'UFT sulla base dell'art. 17 cpv. 3 della Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (LFerr; RS 742.101), devono essere sottoposte per approvazione all'UFT al più tardi tre mesi prima della prevista entrata in vigore (art. 33 OTM).
- 4.4 Sussiste l'obbligo di segnalare all'UFT tutti gli incidenti che si verificano in prossimità del BR nei modi previsti dagli art. 15 e 16 dell'Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OJET; RS 742.161). Gli incidenti devono inoltre essere segnalati alle FFS il più rapidamente possibile. Il numero d'emergenza delle FFS è reperibile all'indirizzo Internet www.ffs.ch/binari-di-raccordo.

5. Rapporti con il raccordato

- 5.1 Il raccordato è tenuto a regolamentare per iscritto i rapporti con il raccordato a monte (art. 17 cpv. 3 LTM).
- 5.2 Le FFS non si fanno carico dei diritti e dei doveri stabiliti da contratti relativi al binario di raccordo dei raccordati disdetti. I raccordati a monte sono tenuti ad assumere i relativi diritti e obblighi ed a regolare per iscritto i rapporti con le altre parti interessate ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LTM.
